

Regolamento di polizia urbana

- **Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 454 del 02/03/1987**
- **Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 07/02/2005**
- **Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 72 del 16/06/2008**
- **Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 75 del 23/05/2011**
- **Modificato con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 72 del 05/09/2014**
- **Modificato con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 30 del 20 marzo 2015**
- **Modificato con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 73 del 14 maggio 2015**

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- art. 1 Disciplina dei servizi di Polizia Urbana
- art. 2 Direzione ed esecuzione dei servizi di Polizia Urbana
- art. 3 Richiesta e rilascio di autorizzazioni
- art. 4 Validità delle autorizzazioni

TITOLO II

- art. 5 Divieto di occupare il suolo
- art. 6 Domande per l'occupazione del suolo
- art. 7 Occupazione di suolo pubblico - Diniego di autorizzazione
- art. 8 Divieti ed obblighi per i concessionari

TITOLO III - NETTEZZA, DECORO ED ORDINE DEL CENTRO ABITATO

- art. 9 Disposizioni generali
- art. 10 Pulizia delle aree date in concessione e delle aree antistanti i negozi e gli esercizi pubblici
- art. 11 Estirpamento dell'erba e cura delle siepi e piante
- art. 12 Atti contrari al decoro e alla decenza
- art. 13 -----
- art. 14 Lavori ed attività artigianali sul suolo pubblico
- art. 15 Lavatura ed esposizione di biancheria e panni
- art. 16 Battitura di panni e tappeti
- art. 17 Manutenzione e uso degli scarichi pubblici e privati
- art. 18 Depositi ed asporto dei rifiuti solidi urbani
- art. 19 Trasporto di materiali di facile dispersione
- art. 20 Sgombero della neve e formazione del ghiaccio

- art. 21 Scarico di residui di costruzioni e riparazioni
- art. 22 Emissioni di esalazioni, fumo e polvere
- art. 23 Altri atti vietati
- art. 23 bis Mendicità (ABROGATO)
- art. 24 Caravan, autocaravan, tende, carri abitazione e accampamenti

TITOLO IV - QUIETE E SICUREZZA NEL CENTRO ABITATO

- art. 25 Circolazione dei veicoli a motore in Venezia centro storico e isole
- art. 26 Lavori e depositi sulle strade
- art. 27 Circolazione dei carretti a mano
- art. 28 Giochi sulla pubblica via
- art. 29 Rumori e suoni nelle abitazioni e in altri locali (ABROGATO)
- art. 30 Attività professionali rumorose e incomode nei centri abitati
- art. 31 Mestieri girovaghi
- art. 32 Accaparramento di clienti
- art. 33 Trasporto di oggetti
- art. 34 Circolazione e trasporto di animali pericolosi
- art. 35 Depositi di cicli, carrozzelle, carriole
- art. 36 Protezione in occasione di lavori
- art. 37 Rovinio di parti od accessori di fabbricati
- art. 38 Collocamento di oggetti di ornamento e di cose mobili in luoghi privati
- art. 38 bis Collocamento di merce all'esterno delle vetrine di pertinenza di attività commerciali, artigianali, pubblici esercizi ed attività produttive in genere nel Centro Storico di Venezia
- art. 39 Protezione di pozzi, cisterne, scavi, cave e fosse
- art. 40 Apertura di botole e chiusini
- art. 41 Pitture e verniciature fresche
- art. 42 Installazione di tralicci, gru e altri impianti di sollevamento
- art. 43 Carichi sospesi
- art. 44 Recinzioni
- art. 45 Luminarie e cavi elettrici
- art. 46 Uso e manomissioni dei segnali
- art. 47 Detenzione e deposito di materie infiammabili
- art. 48 Altri divieti per la prevenzione di incendi e esplosioni
- art. 49 Uso delle risorse idriche potabili

TITOLO IV bis – INCOLUMITA' PUBBLICA E SICUREZZA URBANA

Capo I – Incolumità pubblica

- art. 49 bis Rumori e suoni nelle abitazioni e in altri locali
- art. 49 ter Limitazioni agli orari di apertura di esercizi commerciali, artigianali e di somministrazione alimenti e bevande.
- art. 49 quater Altre limitazioni alle attività svolte dagli esercizi commerciali, artigianali e di somministrazione alimenti e bevande.

Capo II – Sicurezza Urbana

art.49 quinquies Trasporto di mercanzia in borsoni

art.49 sexies Sosta prolungata con borsoni contenenti mercanzia

art. 49 septies Intralcio alla viabilità

art. 49 octies Prostituzione di strada

art. 49 nonies Acquisto di mercanzia da venditori ambulanti itineranti

art. 49 decies Divieto di apposizione di lucchetti ed oggetti simili sui monumenti, sui ponti e sugli elementi di arredo urbano/pubblica illuminazione

art. 49 undecies Sosta all'interno dei parchi pubblici oltre l'orario di chiusura dei cancelli

TITOLO V

art. 50 Uso dei servizi di linea per trasporto persone

TITOLO VI - NORME DI PROCEDURA PER L'ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI AI

REGOLAMENTI COMUNALI E PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI

art. 51 Accertamento, contestazione e definizione delle trasgressioni

art. 52 Rimessione in pristino

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Disciplina dei servizi di Polizia Urbana

La Polizia Urbana è disciplinata dal presente Regolamento e dalle disposizioni emanate per le singole circostanze dall'Autorità Comunale nei limiti delle funzioni e dei poteri attribuiti da leggi e regolamenti.

Quando nel contesto delle norme non si faccia esplicito riferimento ai soli luoghi pubblici, si intende che le disposizioni si riferiscono anche a luoghi privati soggetti o destinati ad uso pubblico o aperti al pubblico passaggio.

Agli effetti del presente Regolamento l'Autorità Comunale è il Sindaco.

Art. 2

Direzione ed esecuzione dei servizi di Polizia Urbana

Il servizio di Polizia Urbana è diretto dal Sindaco e viene attuato dagli appartenenti alla Polizia Municipale, nonché dagli altri funzionari ed agenti che, a norma di legge, abbiano l'obbligo di far osservare le disposizioni dell'Autorità Comunale.

Salvo quanto disposto dall'art. 13 della Legge 14-11-1981 n. 689, nell'esercizio delle loro funzioni e nei limiti dei poteri loro attribuiti, i predetti pubblici ufficiali hanno facoltà di accedere, nelle dovute forme, nei locali soggetti alla vigilanza dell'Autorità Comunale destinati all'esercizio di attività per cui è prevista l'autorizzazione o concessione comunale, onde assicurarsi dell'adempimento delle prescrizioni imposte dalla legge, dai regolamenti e dall'Autorità.

Per l'accertamento di reati e per il compimento di altri atti di Polizia Giudiziaria debbono osservarsi le norme vigenti in materia procedura penale.

Art. 3

Richiesta e rilascio di autorizzazioni

Le richieste di autorizzazioni previste dal presente Regolamento devono essere indirizzate al Sindaco con domanda motivata, con l'osservanza delle leggi sul bollo, firmata dai richiedenti e corredata dai documenti eventualmente prescritti.

Per decidere sull'istanza il Sindaco può avvalersi degli organi tecnici e consultivi del Comune e può assumere informazioni e disporre accertamenti.

Le autorizzazioni vengono rilasciate con atto scritto dagli uffici competenti, secondo l'ordinamento interno del Comune.

Le autorizzazioni si intendono accordate:

- a) personalmente al titolare, salvo espressa autorizzazione a farsi rappresentare;
- b) previo pagamento di tasse eventualmente dovute per l'atto medesimo;
- c) senza pregiudizio di diritti di terzi;
- d) con l'obbligo per il concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere e dalle occupazioni permesse, sollevando il Comune da qualsiasi azione intentata da terzi per il fatto dell'autorizzazione data;

e) sotto l'osservanza delle disposizioni di legge e di tutte le condizioni prescritte;

f) con facoltà di sospensione o di revoca per motivi di interesse pubblico.

Il Sindaco potrà subordinare talune autorizzazioni a un contratto di assicurazione per la responsabilità civile adeguato al rischio, che il concessionario è tenuto a stipulare con una compagnia di assicurazioni di sua libera scelta, nonché ad eventuali collaudi statici o a relazioni tecniche che dovranno essere eseguite da professionisti, iscritti nell'apposito albo e all'uopo incaricati, a cura e spese del richiedente.

Nel testo delle autorizzazioni o delle concessioni possono essere indicati limiti condizioni da osservare.

Il titolare dell'autorizzazione deve osservare le prescrizioni particolari che L'Autorità Comunale ritenga di imporre.

In caso di inosservanza, senza pregiudizio delle sanzioni pecuniarie previste, la predetta Autorità può sospendere e revocare, senza alcun rimborso, l'autorizzazione.

Art. 4

Validità delle autorizzazioni

Le autorizzazioni scadono il 31 dicembre di ogni anno, salvo che sia diversamente stabilito, e comunque non possono avere validità superiore ad un anno.

Alla scadenza le autorizzazioni possono essere rinnovate o prorogate, mediante vidimazione e previo accertamento della permanenza dei motivi per cui sono state rilasciate e della osservanza delle condizioni indicate nell'articolo 3.

Le autorizzazioni di cui al presente Regolamento dovranno essere esibite agli agenti che facciano richiesta.

TITOLO II

Art. 5

Divieto di occupare il suolo

E' proibita qualunque manomissione, alterazione od occupazione, anche occasionale, con qualsiasi oggetto di aree pubbliche o private aperte al pubblico transito, nonché degli spazi sovrastanti e sottostanti detti luoghi, senza autorizzazione del Sindaco.

Dovranno pure ottenere l'autorizzazione coloro che intendono dare in luoghi pubblici o aperti al pubblico transito rappresentazioni teatrali, cinematografiche e altri simili trattamenti o effettuare azioni destinate ad essere riprodotte con il cinematografo.

Le occupazioni mediante esposizione di cartelli, tabelloni o simili mezzi, effettuate da associazioni, enti o partiti politici e che non superino le 24 ore non sono soggette ad autorizzazioni e potranno essere consentite su istanza scritta dell'interessato e a condizione che non venga arrecato intralcio al transito delle persone o alla circolazione dei veicoli.

Art. 6

Domande per l'occupazione del suolo

Chiunque intenda occupare suolo pubblico o aperto al pubblico transito per fattispecie diverse da quelle previste dagli appositi regolamenti comunali, dovrà fare domanda al sindaco, indicando nella medesima la località e l'estensione dello spazio da occupare, lo scopo dell'occupazione e la durata della stessa.

Le occupazioni di breve durata, con piccole scale o sgabelli per la pulizia di vetrate, insegne, targhe, lampade e simili, tali da non costituire pericolo o intralcio, sono consentite senza autorizzazione, fuorché negli orari che possono essere vietati dal Sindaco con apposita ordinanza.

Art. 7

Occupazione di suolo pubblico - Diniego di autorizzazione

Fermo restando quanto previsto dalle norme sulla circolazione stradale, le occupazioni di suolo pubblico di cui al presente Regolamento debbono essere negate quando pregiudichino la pubblica incolumità o arrechino intralcio alla viabilità.

In ogni caso deve essere garantito uno spazio sufficiente per il transito dei pedoni, dei carretti a mano e carrozzine per invalidi.

Il Sindaco può disporre senza pregiudizio delle sanzioni pecuniarie, l'immediata rimozione di ogni oggetto, attrezzatura, installazione e simili che occupano suolo pubblico o spazio sovrastante senza autorizzazione.

Art. 8

Divieti ed obblighi per i concessionari

A coloro che a qualsiasi titolo utilizzano aree pubbliche o aperte al pubblico è vietato:

- a) infiggere pali o punte nel suolo;
- b) smuovere o danneggiare la pavimentazione;
- c) ostacolare o intralciare in qualsiasi modo la circolazione, l'accesso agli edifici o ai negozi;
- d) depositare immondizie, rifiuti, materiali maleodoranti o putrescibili, rovinacci o rottami nell'area concessa.

I concessionari del suolo, e coloro che abbiano effettuato operazioni di carico e scarico merci od a seguito d'altri lavori, hanno l'obbligo di mantenere e lasciare lo spazio occupato e quello circostante pulito da ogni immondizia o rifiuto.

TITOLO III - NETTEZZA, DECORO ED ORDINE DEL CENTRO ABITATO

Art. 9

Disposizioni generali

Tutte le cose, i manufatti, i luoghi pubblici, aperti o esposti al pubblico, debbono essere tenuti costantemente puliti ed in stato decoroso.

E' pertanto vietata qualsiasi forma di imbrattamento, danneggiamento del suolo ed in particolare è vietato gettare, scaricare, immettere o abbandonare rifiuti se non nei posti e con l'osservanza delle modalità previste dal Regolamento comunale del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti solidi urbani, dal Regolamento di igiene, dal Regolamento edilizio, dalle leggi e dai regolamenti generali.

I trasgressori, oltre che essere passibili di sanzione pecuniaria, sono obbligati a provvedere alla rimessa in pristino.

Art. 10

Pulizia delle aree date in concessione e delle aree antistanti i negozi e gli esercizi pubblici

E' proibito agli esercenti di negozi, pubblici esercizi, chioschi, botteghe, laboratori e simili, ai venditori ambulanti e a quant'altri occupino a qualsiasi titolo aree pubbliche o di pubblico passaggio o aree antistanti le stesse, di gettare, lasciar cadere o dar causa che cada o abbandonare, alcun residuo o rifiuto che possa danneggiare o sporcare il suolo.

I suddetti esercenti sono tenuti a mantenere pulite le aree circostanti, i loro locali o impianti, e può essere fatto loro obbligo di mettere a disposizione del pubblico anche all'esterno del locale un conveniente numero di idonei portarifiuti, sempre che esista la possibilità ai fini della viabilità.

Art. 11

Estirpamento dell'erba e cura delle siepi e piante

Il Sindaco pone a carico dei proprietari di qualsiasi stabile prospiciente la pubblica via l'obbligo di provvedere all'estirpamento delle erbe nonché alla potatura delle siepi e delle piante crescenti o poste lungo la fronte delle costruzioni e lungo i muri contigui di cinta.

Art. 12

Atti contrari al decoro e alla decenza

E' vietato circolare per le vie cittadine, sostare in luoghi ed esercizi pubblici, viaggiare sui mezzi pubblici o privati in tenuta balneare o a torso nudo.

Art. 13

E' proibito danneggiare, deturpare, imbrattare con scritti, affissioni, disegni e macchie gli edifici pubblici e privati, i monumenti, i muri in genere, le panchine, le carreggiate, i marciapiedi, i parapetti dei ponti, gli alberi e qualsiasi altro manufatto.

Art. 14

Lavori ed attività artigianali sul suolo pubblico

Senza autorizzazione del Sindaco è proibito in luoghi pubblici o di pubblico transito esercitare lavori artigianali.

La lavatura e ripartizione di veicoli o di altre cose mobili è vietata.

Sono consentite le riparazioni di breve durata per guasti di piccola entità e causate da forza maggiore e da caso fortuito.

Art. 15

Lavatura ed esposizione di biancheria e panni

Su tutto il territorio comunale è vietato:

- a) lavare panni, tappeti e simili in aree pubbliche o soggette a servitù pubblica;
- b) lasciar gocciolare o far cadere acqua sulla pubblica via.

E' comunque vietato tendere funi aeree e stendere panni e simili ad asciugare lungo il Canal Grande, in Piazza San Marco e Piazzetta San Marco, Riva degli Schiavoni, lungo le Zattere e su tutti gli edifici riconosciuti di carattere storico ed artistico in tutto il territorio comunale.

Art. 16

Battitura di panni e tappeti

E' vietato scuotere, spolverare e battere sul suolo pubblico o soggetto a pubblico transito, o dalle finestre e dai terrazzi, tappeti, indumenti, stuoie, stracci, materassi e simili.

Tali operazioni potranno essere effettuate dalle ore 7 alle ore 9 del mattino.

Il Sindaco con propria ordinanza potrà stabilire orari e modalità diverse.

Art. 17

Manutenzione e uso degli scarichi pubblici e privati

E' vietato otturare gli scarichi pubblici o immettervi sostanze o materiali che possano essere causa di intasamento, nonché introdurre spazzature nelle caditoie destinate allo scolo delle acque.

I proprietari degli edifici e chiunque è nel godimento di un immobile deve provvedere alla manutenzione e al buon funzionamento dei tubi di scarico delle acque in modo di evitare qualsiasi intasamento degli scarichi pubblici o dispersione sul suolo pubblico. Essi debbono inoltre tenere in buono stato di efficienza le grondaie e i tubi di scarico fino al suolo.

Art. 18

Depositi ed asporto dei rifiuti solidi urbani

I rifiuti solidi urbani dovranno essere conferiti con le modalità, nei luoghi e negli orari che saranno stabiliti dal Sindaco con propria ordinanza.

E' vietato gettare o calare rifiuti, sciolti o in contenitori, dalle finestre nelle strade, nelle piazze o nei rii o canali.

Salvo quanto può essere disposto dall'apposito regolamento comunale di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, è vietato accedere ai luoghi destinati al conferimento, deposito, raccolta o smaltimento, senza giustificato motivo, rimanendo comunque vietato rovistare ed asportare qualsiasi materiali ivi giacente.

Art. 19

Trasporto di materiali di facile dispersione

Senza pregiudizio di quanto previsto dalle norme in materia di circolazione stradale, d'igiene e sanità, il trasporto di materiali di facile dispersione, come rena, calcina, carbone, terra, sabbia, limature, segature, detriti, fango, acque luride o altro, deve essere effettuato su veicoli o natanti, adatti al trasporto stesso, con i dovuti accorgimenti in modo da evitarne la dispersione sul suolo, nell'aria o nell'acqua.

Art. 20

Sgombero della neve e formazione del ghiaccio

I proprietari, gli inquilini delle case, gli esercenti di negozi, laboratori ed esercizi pubblici hanno l'obbligo di sgomberare dalla neve o dal ghiaccio i marciapiedi antistanti gli immobili di rispettiva competenza.

E' vietate depositare o scaricare sul suolo pubblico la neve o il ghiaccio provenienti da luoghi o gettare o spargere acqua che possa gelare.

Art. 21

Scarico di residui di costruzioni e riparazioni

E' vietato eseguire lo scarico e il deposito anche temporanei di materiali sul suolo pubblico e in aree aperte al pubblico.

Lo scarico e il deposito di residui di costruzioni, ruderi, calcinacci e materiali di sterramento, potranno essere effettuati nei luoghi appositamente destinati dall'autorità comunale.

Senza autorizzazioni del Sindaco è vietato asportare i materiali sopra citati dai luoghi appositamente destinati.

Il Sindaco può ordinare la rimozione di scarichi o depositi effettuati anche su aree private esposte al pubblico.

I trasgressori, oltre a soggiacere alle sanzioni previste dalle leggi e dal presente regolamento, dovranno provvedere alla rimozione del materiale depositato.

Art. 22

Emissioni di esalazioni, fumo e polvere

Fatto salvo quanto disposto dalle norme di legge in materia di inquinamento atmosferico, è proibito sollevare polvere, provocare emissioni di fumo, pulviscolo, fuliggine, vapori ed esalazioni di qualsiasi natura che arrechino danno o molestia. Coloro che, per motivo della loro attività, debbono compiere operazioni che possono sollevare polvere, provocare fumo, vapore, odori nauseabondi o molesti, devono adottare le cautele necessarie e conformi alla buona tecnica, per evitare inconvenienti. E' vietato bruciare sterpi, rifiuti di giardinaggio o altro materiale quando ne possa derivare danno o molestia al vicinato o a luoghi di pubblico transito.

Art. 23

Altri atti vietati

In tutto il territorio del Comune resta altresì vietato in luogo pubblico o aperto al pubblico:

- eseguire la pulizia della persona, di cose e di animali;
- gettare o lasciar cadere carta, liquidi, polveri o altri oggetti;
- collocare addobbi, festoni, luminarie, senza apposito permesso;
- lasciar vagare o abbandonare qualsiasi specie di animale;
- eseguire qualsiasi gioco che possa costituire pericolo o molestia, fuori dai luoghi a ciò destinati;
- effettuare pratiche sportive o ricreative pericolose o moleste;
- depositare recipiente o cose sotto le pubbliche fontane;
- entrare negli spazi erbosi, cogliere fiori, manomettere piante o comunque danneggiarle;
- calpestare o sedersi sulle aiuole, negli spazi erbosi dei parchi e giardini pubblici, nonché sostare sugli spazi erbosi con qualunque tipo di veicolo;
- arrampicarsi sugli alberi, sui pali, sulle inferriate, sugli edifici, sui monumenti, sui fanali della pubblica amministrazione;
- sdraiarsi o salire sulle panchine;
- nuotare o bagnarsi in tutti i rii, canali, nel Bacino San Marco e comunque in ogni specchio acqueo in prossimità di centri abitati;
- spogliarsi e vestirsi sulla pubblica via e in luoghi di centri abitati;
- spogliarsi e vestirsi sulla pubblica via e in luoghi esposti alla pubblica vista.

Nella Piazza San Marco, lungo i portici e le gradinate delle Procuratie Nuove e nella loro prosecuzione per l'Ala Napoleonica e la Libreria Sansoviniana, nella Piazzetta dei Leoncini, lungo il Porticato di Palazzo Ducale, nella Piazzetta San Marco e sul molo, è proibito sedersi al di fuori degli spazi specificatamente a tale scopo adibiti. E' proibito comunque sostare per consumare cibi o bevande ad esclusione delle aree in concessione ai Pubblici Esercizi, ovvero gettare o abbandonare sul suolo pubblico carte, barattoli, bottiglie e qualsiasi tipo di rifiuto solido o liquido.

Art. 23bis MendicITÀ (ABROGATO)

Art. 24

Caravan, autocaravan, tende, carri abitazione e accampamenti

Salvo quanto disposto dalla legge regionale in materia di complessi ricettivi all'aperto, in tutto il territorio comunale è vietata la sosta o il soggiorno occasionale con attrezzature da campeggio, in forma singola o collettiva.

Il Sindaco può altresì vietare il deposito e l'impianto di mezzi mobili e delle attrezzature sopraccitate anche in aree private.

TITOLO IV - QUIETE E SICUREZZA NEL CENTRO ABITATO

Art. 25

Circolazione dei veicoli a motore in Venezia centro storico e isole

E' vietato il transito dei veicoli a motore sulle pubbliche vie e piazze (campi) del centro storico di Venezia e delle isole dell'estuario prive di strutture viarie adeguate alla circolazione a motore.

Nei casi di particolare necessità eventuali deroghe saranno rilasciate dal Sindaco, sentiti l'ufficio tecnico del Comune - ripartizione viabilità e il Comando Vigili Urbani.

Art. 26

Lavori e depositi sulle strade

Gli Enti o ditte che per motivi di pronto intervento, potenziamento degli impianti o manutenzione degli stessi, allacciamenti ad unità immobiliari per forniture di servizi, manutenzione di scarichi o della pavimentazione dovranno intervenire sulla pavimentazione stessa o sul sottosuolo, hanno l'obbligo di delimitare gli scavi e gli altri lavori intrapresi con transenne di colore bianco e rosso; devono inoltre presegnalare l'ostacolo con adeguata segnaletica da cantiere e lavori in corso; la copertura degli scavi deve essere effettuata mediante tavolati di idoneo spessore, dipinti a strisce bianche e rosse, con il piano di calpestio raccordato alla pavimentazione e privo di ostacoli.

Gli Enti o ditte che eseguono lavori su fondamenta, rii o ponti hanno l'obbligo di installare adeguata segnaletica, non solo di cantiere ma anche di preavviso, collocata a idonea distanza dagli ostacoli che, a loro volta, dovranno essere segnalati e transennati con sbarramenti bianche e rossi.

In caso di chiusura di calli, fondamenta e ponti, dovrà essere indicato con segnaletica approvata dal competente ufficio traffico e opportunamente collocata, il percorso alternativo.

Tutte le chiusure sopraccitate dovranno essere preventivamente autorizzate dal competente ufficio traffico.

Le ditte e gli Enti di cui sopra hanno l'obbligo di mantenere costantemente efficienti , durante la notte o anche di giorno in caso di scarsa visibilità, fanali a luce rossa in

modo che i lavori, gli scavi, i depositi di materiali, i palchi, i cavalletti e gli steccati che comunque occupassero qualsiasi parte della strada siano visibili a sufficiente distanza.

I materiali di scavo devono essere posti in luoghi che non costituiscano pericolo od ostacolo alla viabilità; dovranno essere inoltre delimitati con opportuni ripari ben visibili e di colore bianco e rosso.

Gli Enti o ditte, una volta terminati i lavori, prima di togliere il cantiere ed aprire al transito le strade, dovranno ripristinare la pavimentazione stradale a regola d'arte e comunque secondo le istruzioni che in proposito saranno date dall'ufficio tecnico comunale.

Art. 27

Circolazione dei carretti a mano

I carretti a mano per il trasporto di cose che circolano nel centro storico di Venezia possono avere una larghezza massima cm. 80 compreso l'asse. Essi devono essere muniti di ruote di gomma sia sull'asse principale che sugli appoggi anteriori per lo scavalco dei ponti, qualora ne fossero provvisti.

E' vietata la circolazione dei carretti di qualsiasi tipo e larghezza lungo i sottoportici delle procuratie vecchie e nuove della piazza San Marco.

Dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 17.00 alle ore 20.00 è vietata la circolazione dei carretti per le sottoeluate località:

- Calle e ponte della Canonica
- Calle degli Specchieri
- Tutte le Mercerie
- Calle degli Stagneri
- Calle della Bissa
- Calle del fontego dei Tedeschi e ponte dell'Olio
- Calle e ponte del Lovo
- Calle dei Fabbri
- Frezzerie
- Calle dei Fuseri
- Calle della Mandola
- Salizada S. Giovanni Grisostomo
- Ruga giuffa S. Apollonia

E' vietato trasportare sui carretti merci sporgenti oltre la larghezza dei carretti stessi.

I carretti devono essere muniti di una targhetta con l'indicazione del nominativo ed indirizzo del proprietario.

I conducenti dei carretti devono usare la massima cautela e procedere lentamente, allo scopo di evitare qualsiasi danno a persone e cose.

E' vietato far sostare i carretti sulle pubbliche vie dopo l'uso e nelle ore notturne.

Art. 28

Giochi sulla pubblica via

1. Con provvedimento dirigenziale, su proposta dei quartieri e delle municipalità, sono individuate le zone del territorio comunale in cui non sono consentiti i giochi con la palla, individuali o di gruppo.
2. Il provvedimento determina altresì limiti e modalità dei giochi nel territorio comunale, prevedendo in ogni caso che detti giochi sono limitati ai ragazzi di età eguale o inferiore agli anni 12 e limitatamente ai seguenti orari: dal 1 ottobre al 30 aprile dalle 09.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.00; dal 1 maggio al 30 settembre dalle 09.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 20.00.;
3. Detti giochi sono comunque vietati nelle seguenti aree: area marciata, area del mercato di Rialto, Campo S. Bortolomio, Campo S. Salvador, Campo S. Rocco, Campo dell'Accademia, Campo Manin, Campo S. Angelo, Campo S. Fantin, Campo S. Luca, Campo S. Moisè.
4. Con provvedimento dirigenziale, su proposta dei quartieri e delle municipalità, sono individuate le zone del territorio comunale in cui non è consentita la circolazione dei velocipedi a due ruote.
5. Il provvedimento determina altresì limiti e modalità della circolazione dei velocipedi, prevedendo in ogni caso che la circolazione nei campi di Venezia è consentita esclusivamente ai bambini di età uguale o inferiore agli anni 8 e limitatamente ai seguenti orari: dal 1 ottobre al 30 aprile dalle 09.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.00; dal 1 maggio al 30 settembre dalle 09.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 20.00.
6. L'uso di velocipedi è comunque vietato nelle zone del centro storico indicate dal comma 3.
7. Sono in ogni caso vietati i giochi, collettivi o individuali, anche mediante il lancio di attrezzi od oggetti, nonché l'uso di pattini a rotelle, di ogni acceleratore di velocità, nonché di ogni altro attrezzo di gioco o sportivo che possa recare molestia o pericolo alle persone, danni alle strade, alla proprietà pubblica o privata, o disturbo alla quiete pubblica.
8. Le attività sportive quali tornei, gare e simili attività ricreative, che si svolgono su aree private o in concessione, nelle immediate vicinanze di case d'abitazione, cliniche, ospedali, convivenze e luoghi di culto, istituti d'istruzione non possono protrarsi oltre le 23.00 e nel periodo dal 1 maggio al 30 settembre non potranno svolgersi dalle ore 13.00 alle 15.00.
9. L'agente può trattenere e depositare presso il proprio ufficio i palloni, i pattini e altri oggetti di gioco, che saranno restituiti dopo il pagamento della sanzione amministrativa.

Art. 29 Rumori e suoni nelle abitazioni e in altri locali (ABROGATO)

Art. 30

Attività professionali rumorose e incomode nei centri abitati Cantieri edili, strade e affini

In prossimità di abitazioni, l'uso di martelli, scalpelli ed altre apparecchiature similari azionate meccanicamente, come pure l'uso di ruspe, scavatrici e di altre macchine operatrici in genere azionate da motore a scoppio, nonché di ogni altra apparecchiatura che provochi rumori o vibrazioni deve essere limitato ai giorni feriali e sospeso:

- nel periodo 1 maggio - 30 settembre: dalle ore 21.00 alle 6.30;
- nel periodo 1 ottobre - 30 aprile: dalle ore 20.00 alle 7.30.

Nei casi di comprovata necessità e di pubblico interesse il Sindaco può stabilire l'uso delle macchine e delle apparecchiature suddette in giorni ed orari diversi.

Le macchine operatrici azionate con motore a scoppio devono fare uso di un efficiente dispositivo silenziatore.

Le limitazioni previste dal presente articolo non si applicano nelle zone che, secondo lo strumento urbanistico vigente, sono destinate all'industria e artigianato.

Laboratori artigianali e attività di vendita all'ingrosso.

I laboratori artigianali e le attività di vendita all'ingrosso possono insediarsi previa autorizzazione del Sindaco, rilasciata dopo aver sentiti gli uffici comunali di volta in volta ritenuti competenti e la locale USSL.

Qualora l'attività artigianale ricada tra quelle per le quali è previsto il certificato di prevenzione incendi, questo dovrà essere allegato alla domanda di autorizzazione.

L'uso di macchine per giardinaggio azionate da motore a scoppio, è limitata dalle ore 9.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 20.00.

E' vietato il trasporto e lo scarico di materiali senza le opportune cautele atte ad eliminare o attutire i rumori.

Con propria motivata ordinanza su proposta degli uffici competenti il Sindaco ha la facoltà di far cessare le emissioni di rumori di qualsiasi genere o di imporre l'adozione di mezzi o sistemi atti a ridurre i rumori.

Ulteriori attività rumorose potranno essere individuate dal Sindaco con apposita ordinanza, che potrà disporre speciali o particolari prescrizioni.

Art. 31

Mestieri girovaghi

Fatto salvo quanto previsto dalle norme di pubblica sicurezza, i mestieri girovaghi, come cantante, suonatore, giocoliere, fotografo, disegnatore sul suolo, lustra scarpe e simili sono vietati senza permesso del Comune, che ne assegnerà gli spazi e i tempi di lavoro in modo uguale.

Art. 32

Accaparramento di clienti

E' fatto divieto ai camerieri e al personale tutto di servizio addetto ai caffè, ai ristoranti, agli alberghi, alle pensioni e a qualsiasi altro esercizio o negozio di invitare, sotto qualunque forma e con qualunque mezzo, le persone che passano davanti ai detti esercizi ad entrarvi ed eventualmente a sedersi ai tavoli.

Eguale divieto è fatto ai gondolieri, sandolisti e conduttori di motoscafi.

Art. 33

Trasporto di oggetti

Il trasporto a mano di oggetti pesanti o voluminosi o pericolosi deve essere fatto con le opportunità cautele e da persone idonee.

Gli oggetti acuminati o taglienti come vetri, ferri appuntiti, e simili debbono essere muniti degli opportuni ripari durante il trasporto.

Gli oggetti rigidi come tubi, aste, scale quando superano la lunghezza di tre metri e vengono trasportati orizzontalmente debbono venir sorretti da almeno due persone.

Art. 34

Circolazione e trasporto di animali pericolosi

E' vietata la circolazione di animali pericolosi se non rinchiusi in apposite ed idonee gabbie.

Art. 35

Depositi di cicli, carrozzelle, carriole

E' vietato depositare cicli, carrozzelle, carriole ed altri veicoli sotto i portici, nei sottopassaggi, a ridosso delle vetrine o degli accessi ai locali, nonché in altri luoghi dove possano arrecare intralcio alla viabilità.

Art. 36

Protezione in occasione di lavori

I marmisti, gli scalpellini, i muratori, i pittori e i decoratori, nonché gli operai in genere, quando lavorano sullo spazio pubblico o nelle adiacenze di luoghi aperti al pubblico, devono provvedere al collocamento di idonei ripari atti ad impedire che strumenti, schegge, detriti, polvere, colori possano cadere sui passanti e che il lavoro sia comunque causa di danno o molestia al pubblico.

Art. 37

Rovinio di parti od accessori di fabbricati

Oltre a quanto prescritto nel Titolo Terzo del presente regolamento per la nettezza, il decoro e l'ordine del centro abitato, ogni edificio e le sue pertinenze debbono essere tenuti in buono stato di conservazione per evitare pericoli e danni.

Particolare diligenza deve essere rivolta alla buona conservazione dei camini, dei fumaioi, delle balconate, dei cornicioni, dei rivestimenti, degli stemmi, dei tetti, delle grondaie.

Qualora si verificchino improvvisi pericoli di rovina o di caduta di oggetti, i proprietari e coloro che hanno il godimento il fabbricato hanno l'obbligo di provvedere immediatamente ad apporre gli opportuni segnali e ripari a tutela della pubblica incolumità, e di darne contestuale avviso all'Autorità Comunale.

Art. 38

Collocamento di oggetti di ornamento e di cose mobili in luoghi privati

Gli oggetti di ornamento, come vasi, cassette di fiori, gabbie ed altri oggetti, collocati anche occasionalmente sui balconi, terrazzi o appesi alle pareti, debbono essere assicurati in modo tale da evitare che possano cadere su luoghi pubblici o di uso comune.

L'innaffiamento o l'irroramento dei fiori o delle piante sui balconi, sui terrazzi, o in altro luogo privato, deve essere fatto in modo che l'acqua o altri liquidi non cadano sul suolo di pubblico transito.

Art. 38 bis

Collocamento di merce all'esterno delle vetrine di pertinenza di attività commerciali, artigianali, pubblici esercizi ed attività produttive in genere nel Centro Storico di Venezia

E' vietata l'esposizione della merce al di fuori delle vetrine e in corrispondenza degli stipiti delle porte di pertinenza delle attività commerciali, artigianali, pubblici esercizi ed attività produttive, effettuata mediante affissione sulle parti architettoniche e/o serramenti mobili anche quando questo non comporti occupazione di suolo pubblico, fatti salvi gli espositori autorizzati.

Art. 39

Protezione di pozzi, cisterne, scavi, cave e fosse

I pozzi e le cisterne devono avere le bocche e le sponde munite di idoneo parapetto, chiusura o di altri ripari atti ad impedire che vi cadano persone, animali ed oggetti in genere.

Gli scavi, le cave e le fosse devono essere opportunamente segnalate e delimitate con apposite barriere a tutela della pubblica incolumità.

Art. 40

Apertura di botole e chiusini

E' vietato sollevare o aprire caditoie, chiusini, botole o pozzetti senza il permesso del Comune.

Le operazioni indicate nel comma precedente possono venire autorizzate con l'osservanza delle opportune cautele per la sicurezza della circolazione stradale e delle persone.

Art. 41

Pitture e verniciature fresche

Le vetrine, le porte, le cancellate, i muri e altri manufatti ubicati su spazi pubblici o aperti al pubblico passaggio, dipinti o verniciati di fresco, dovranno essere opportunamente segnalati o riparati.

Art. 42

Installazione di tralicci, gru e altri impianti di sollevamento

L'installazione di tralicci, di pali di sostegno, di intelaiature, di ponti di fabbrica, di gru o di altri impianti di sollevamento deve essere effettuata secondo le regole della buona tecnica in modo da evitare pericoli per chi si trovi sul suolo pubblico o aperto al pubblico.

Tali impianti anche se effettuati su aree private debbono essere ancorati solidamente o disposti in modo da impedire la loro caduta sul suolo pubblico o aperto al pubblico o sulle altrui proprietà.

I bracci delle gru nei momenti di inattività debbono essere lasciati in modo da offrire la minima resistenza al vento.

Art. 43

Carichi sospesi

Le manovre con carichi sospesi sopra aree pubbliche o aperte al pubblico non possono essere effettuate senza autorizzazione del Comune.

Le autorizzazioni vengono concesse nei casi di necessità e nei limiti indispensabili in relazione ai lavori da eseguire.

Art. 44

Recinzioni

Le recinzioni confinanti con aree pubbliche o aperte al pubblico devono essere prive di sporgenze acuminate o taglienti o di fili spinati fino all'altezza di m. 2,30.

Art. 45

Luminarie e cavi elettrici

Le luminarie e gli altri addobbi luminosi, i cavi volanti per l'adduzione dell'energia elettrica in via precaria o provvisoria possono essere installati previa autorizzazione dell'Autorità comunale.

Le installazioni di cui al comma precedente debbono essere eseguite secondo le regole della buona tecnica per evitare incidenti e danni alle persone e alle cose.

Art. 46

Uso e manomissioni dei segnali

E' vietato alle persone non autorizzate usare o manomettere gli apparati per la regolazione della circolazione stradale o imitare i segnali acustici d'uso degli agenti addetti alla viabilità o dei veicoli di soccorso.

Art. 47

Detenzione e deposito di materie infiammabili

Salvo quanto previsto dalle norme per la prevenzione degli incendi, è vietato detenere nelle case di abitazione e loro pertinenze, nei negozi, nelle botteghe e negli esercizi in genere, materie liquide, solide e gassose facilmente infiammabili, in quantità superiore a quella d'uso corrente per fini domestici, per il tipo di locale o dell'esercizio.

Fatto salvo quanto previsto dal codice civile o da altre norme di legge, il Sindaco con apposita ordinanza potrà vietare o stabilire solidi, liquidi o gassosi anche in luoghi privati.

Art. 48

Altri divieti per la prevenzione di incendi e esplosioni

Allo scopo di prevenire incendi ed esplosioni è vietato:

- 1) usare, manipolare o travasare a contatto del pubblico prodotti esplosivi, gas e altre sostanze infiammabili al di fuori dei luoghi a ciò destinati ed autorizzati;
- 2) far uso di fiamme o accendere fuochi in luogo pubblico o privato senza giustificato motivo e senza le dovute cautele in particolare nelle zone alberate, in quelle a vegetazione arborea o arbustiva, nei parchi e giardini e loro vicinanze;
- 3) depositare in luoghi di pubblico transito recipienti, serbatoi, cisterne contenenti sostanze infiammabili o esplosivi e loro residui, nonché stazionare con veicoli o natanti, usati o adibiti per il trasporto delle suddette sostanze, nelle adiacenze di fabbricati o di altri luoghi frequentati da persone;
- 4) porre, lasciar cadere o disperdere sul suolo pubblico materie infiammabili che possano essere causa di inquinamento o di incendio.

Art. 49

Uso delle risorse idriche potabili

Qualora sia necessario regolamentare o limitare l'uso delle risorse idriche onde evitare disagi alla collettività, il Sindaco potrà vietare o disciplinare l'uso di acqua potabile della rete idrica pubblica per innaffiare orti e giardini, per lavare veicoli o per altre attività di volta in volta individuate con apposita ordinanza.

TITOLO IV bis – INCOLUMITA' PUBBLICA E SICUREZZA URBANA

Capo I – Incolumità pubblica

Art.49 bis

Rumori e suoni nelle abitazioni e in altri locali

Nelle abitazioni ed in generale in tutti locali e spazi pubblici o privati, l'uso di strumenti musicali, di apparecchi per uso domestico radio-televisori, fonografi e simili deve essere fatto con particolare moderazione in modo da non arrecare disturbo al vicinato.

E' vietato turbare in qualsiasi modo la quiete e il riposo delle persone con rumori, suoni anche a scopo pubblicitario, canti, spettacoli dalle ore 24.00 alle ore 7.00 antimeridiane, nonché dalle ore 13.00 alle 15.30 per il periodo 1 maggio – 30 settembre e dalle ore 13.00 alle ore 15.00 per il periodo 1 ottobre – 30 aprile.

E' inoltre vietato:

- l'uso di amplificatori sonori esterni agli edifici, salvo che in caso di manifestazioni autorizzate;
- l'uso di apparecchi sonori, anche se portatili, nei giardini pubblici, sulle spiagge, sui mezzi di trasporto pubblico, in prossimità di chiese, scuole, ospedali;
- l'utilizzo in Piazza San Marco, in Piazzetta, sotto le Procuratie e nei luoghi adiacenti, di apparecchi o strumenti, anche portatili, atti alla diffusione di musiche a volume elevato e l'esecuzione di canti musiche senza previa autorizzazione.

Sono vietati gli spari, scoppi e l'accensione di artifici pirotecnici nel centro abitato. Saranno consentite le manifestazioni pirotecniche autorizzate in occasione di festività.

Nei casi di necessità e di pubblico interesse il comune può concedere, con autorizzazione del competente ufficio anche condizionata al rispetto di prescrizioni particolari, deroghe agli orari di cui al presente articolo.

Il rilievo della necessità e dell'interesse pubblico di cui al comma precedente, nonché della deroga ai limiti delle immissioni acustiche di cui all'articolo 6, comma primo, lettera h), della legge n. 447/1995, viene individuato con deliberazione di Giunta comunale.

Art.49 ter

Limitazioni agli orari di apertura di esercizi commerciali, artigianali e di somministrazione alimenti e bevande.

Nelle aree della città in cui si evidenzino fenomeni di degrado e/o di allarme sociale consistenti soprattutto in assembramenti di numerose persone che, stazionanti all'esterno di esercizi commerciali, artigianali e di somministrazione alimenti e bevande, consumino sulla pubblica via bevande in misura e forma tali da compromettere la qualità della vita ed il riposo delle persone residenti nonché le comuni regole di vita civile, potranno essere imposte limitazioni agli orari di apertura di esercizi commerciali, artigianali e di somministrazione alimenti e bevande siti all'interno di dette aree. Le suddette aree e le tipologie di limitazioni sono stabilite con deliberazione di Giunta comunale.

Art.49 quater

Altre limitazioni alle attività svolte dagli esercizi commerciali, artigianali e di somministrazione alimenti e bevande.

Nelle aree della città in cui si evidenzino i fenomeni di cui al precedente articolo 49 ter, le relative limitazioni alle attività di esercizi commerciali, artigianali e di somministrazione alimenti e bevande potranno essere precedute da limitazioni agli orari di fruizione dei plateatici, con obbligo di non utilizzo degli stessi da parte degli esercenti. Le suddette aree e le tipologie di limitazioni sono stabilite con deliberazione di Giunta comunale.

Potranno inoltre essere imposti a esercizi commerciali, artigianali e di somministrazione alimenti e bevande divieti di porre in essere qualsiasi forma e tipologia di spettacolo sul suolo pubblico e presso i plateatici dei pubblici esercizi, nonché il suono di strumenti musicali di qualsiasi tipo, ivi compreso l'impiego anche dei soli impianti stereofonici o comunque atti alla diffusione musicale.

Potranno inoltre essere imposti, all'interno di esercizi commerciali, artigianali e di somministrazione alimenti e bevande, divieti di porre in essere qualsiasi forma di spettacolo e di intrattenimento musicale, ivi compreso l'impiego anche dei soli impianti stereofonici o comunque atti alla diffusione musicale.

Capo II – Sicurezza Urbana

Art.49 quinquies

Trasporto di mercanzia in borsoni.

E' vietato il trasporto senza giustificato motivo di mercanzia in grandi sacchi di plastica, borsoni o altri analoghi contenitori, nelle seguenti aree:

- a) i sestieri di Venezia;
- b) le isole della laguna;
- c) piazzale Roma, Tronchetto.

Ai contravventori al presente divieto si applica in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della confisca della mercanzia contenuta nei grandi sacchi

di plastica, borsoni o altri analoghi contenitori, oltre ai contenitori medesimi, come disposto dall'art. 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689, previo sequestro cautelare ai sensi dell'art. 13 della citata legge.

Art.49 sexies

Sosta prolungata con borsoni contenenti mercanzia

E' vietata la sosta prolungata nello stesso luogo od in aree limitrofe con mercanzia in grandi sacchi di plastica, borsoni od altri analoghi contenitori, nelle seguenti aree:

- a) i sestieri di Venezia;
- b) le isole della laguna;
- c) piazzale Roma, Tronchetto.

Ai contravventori al presente divieto si applica in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della confisca amministrativa della mercanzia contenuta nei grandi sacchi di plastica, borsoni o altri analoghi contenitori, oltre ai contenitori medesimi, come disposto dall'art.20 della legge 24 novembre 1981, n.689, previo sequestro cautelare ai sensi dell'art.13 della citata legge n. 689/81.

Art. 49 septies

Intralcio alla viabilità

Fatte salve le norme in materia di circolazione stradale, sui percorsi pedonali di maggior flusso turistico del territorio del Comune di Venezia, così come identificati da apposita ordinanza sindacale, è vietato sostare senza motivazione, provocando intralcio alla circolazione, con comportamenti quali la mendicizia su suolo pubblico o accessibile al pubblico.

Salva l'applicazione delle norme penali, ai contravventori al presente divieto, qualora l'intralcio sia finalizzato alla raccolta non autorizzata di danaro o altre utilità, si applica la sanzione amministrativa accessoria della confisca del danaro che costituisce prodotto della violazione, come disposto dall'art.20 della legge 24 novembre 1981, n.689, previo sequestro cautelare ai sensi dell'art.13 della citata legge n. 689/81.

Art. 49 octies

Prostituzione di strada

E' vietato a chiunque, su suolo pubblico o aperto al pubblico, contattare soggetti che esercitano l'attività di meretricio su strada o che, per l'atteggiamento, per l'abbigliamento o per altre modalità comportamentali, manifestino comunque l'intenzione di esercitare l'attività consistente in prestazioni sessuali, nonché concordare prestazioni con gli stessi sulla pubblica via.

Le aree in cui vige tale divieto vengono individuate con deliberazione di Giunta comunale.

Dal divieto di cui al comma precedente sono esclusi coloro i quali, per ragioni di servizio, operano nell'ambito dei servizi istituzionali che perseguono fini di

prevenzione sanitaria e di reinserimento sociale nei confronti delle persone che si prostituiscono, nonché tutti gli addetti ai servizi di sicurezza e di soccorso pubblico.

Art.49 nonies

Acquisto di mercanzia da venditori ambulanti itineranti

E' vietato l'acquisto di mercanzia di qualsiasi genere posta in vendita in forma ambulante itinerante, con le modalità di cui all'art.49 quinquies e sexies, nelle seguenti aree:

- a) i sestieri di Venezia;
- b) le isole della laguna;
- c) piazzale Roma, Tronchetto.

Ai contravventori al presente divieto si applica in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della confisca della mercanzia acquistata, come disposto dall'art. 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689, previo sequestro cautelare ai sensi dell'art. 13 della citata legge.

Art.49 decies

Divieto di apposizione di lucchetti ed oggetti simili sui monumenti, sui ponti e sugli elementi di arredo urbano/pubblica illuminazione.

E' vietata l'apposizione di lucchetti ed oggetti simili sui monumenti, sui ponti e sugli elementi di arredo urbano/pubblica illuminazione.

Ai contravventori al presente divieto si applica in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della confisca dei lucchetti apposti e delle chiavi di apertura, come disposto dall'art. 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689, previo sequestro cautelare ai sensi dell'art. 13 della citata legge.

Art. 49 Undecies

Sosta all'interno dei parchi pubblici oltre l'orario di chiusura dei cancelli.

Fermo restando quanto previsto in via ordinaria dai singoli regolamenti di gestione dei parchi e delle aree verdi, è vietato a chiunque, all'interno dei parchi pubblici muniti di infrastrutture di perimetrazione integrale, sostare oltre l'orario di chiusura dei cancelli.

Gli orari di chiusura dei cancelli ed i parchi interessati da situazioni in cui si verificano comportamenti quali il danneggiamento al patrimonio pubblico o che ne impediscono la fruibilità e determinano lo scadimento della qualità urbana vengono individuati con deliberazione di Giunta Comunale e possono essere differenziati sia con riferimento alla stagionalità che alle rilevate problematiche di sicurezza urbana. Dal divieto di cui al primo comma sono esclusi coloro i quali operano nei servizi di gestione del verde pubblico, di erogazione emergenziale di utilità alle persone in stato di disagio, di sicurezza e soccorso pubblico.

TITOLO V

Art. 50

Uso dei servizi di linea per trasporto persone

Chiunque viaggia sui mezzi pubblici di trasporto dei servizi urbani automobilistici e di navigazione di linea deve munirsi di documento valido di viaggio.

Il passeggero deve avere con sé tale documento ed esibirlo al personale di servizio.

Ai passeggeri dei servizi urbani di trasporto predetti è vietato:

- 1) salire e scendere quando il mezzo è in movimento;
- 2) ingombrare i passaggi o comunque sostare in determinati punti del mezzo non riservati alla sosta;
- 3) fumare all'interno;
- 4) viaggiare con materie infiammabili o esplosive;
- 5) viaggiare in stato di ubriachezza o con oggetti o indumenti che possono arrecare incomodo agli altri passeggeri o insudiciarli;
- 6) gridare, cantare, tenere accese radio portatili o comunque arrecare disturbo o molestia agli altri passeggeri;
- 7) condurre cani sprovvisti di museruola e non tenuti a guinzaglio.

Le violazioni alle disposizioni del presente articolo possono essere accertate e contestate oltre che dagli agenti della forza pubblica anche dagli agenti dell'azienda trasporti in servizio sui predetti mezzi.

TITOLO VI - NORME DI PROCEDURA PER L'ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI AI REGOLAMENTI COMUNALI E PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI

Art. 51

Accertamento, contestazione e definizione delle trasgressioni

Le violazioni alle norme dei regolamenti comunali sono punite ai sensi degli artt. 106 e seguenti e della Legge comunale e provinciale - T.U. 3 marzo 1934, n. 383 e successive modifiche.

Per l'accertamento delle trasgressioni, per la contestazione delle medesime, per la notificazione e definizione degli accertamenti, per l'introito e devoluzione dei proventi delle somme riscosse, si osservano, in quanto applicabili le norme del testo unico della legge comunale e provinciale citata e della Legge 24 novembre 1981 n. 689.

Ai sensi dell'art.16, comma 2, legge n.689/1981, si rinvia ad apposita deliberazione della Giunta comunale l'individuazione di eventuale importo di pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa pecuniaria, diversa dalla somma di cui all'art.16, comma I, della legge n.689/1981.

Art. 52**Rimessione in pristino**

Quando la trasgressione abbia arrecato danni al Comune, il Sindaco potrà ordinare al trasgressore o alla persona civilmente obbligata o solidalmente responsabile la rimessione in pristino o la eliminazione delle conseguenze dannose, entro un congruo termine.

In caso di inadempimento, il Sindaco potrà far eseguire gli occorrenti lavori d'ufficio, addebitando le spese agli interessati.